



COMUNE DI CALANGIANUS
PROVINCIA DI SASSARI
UFFICIO TECNICO

REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA

Allegato A)
delibera di approvazione del Consiglio Comunale n° 13 del 31.07.2019

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

INDICE

CAPITOLO I - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE. ACCERTAMENTO DEI DECESSI E RISCONTRO DIAGNOSTICO

- ART. 1 - "Dichiarazione di morte"
- ART. 2 - "Competenze sanitarie relative all'accertamento della causa di morte"
- ART. 3 - "Rinvenimento di parti di cadavere"
- ART. 4 - "Compiti del medico necroscopo"
- ART. 5 - "Sepoltura di prodotti abortivi non dichiarati all'Ufficiale di Stato Civile"
- ART. 6 - "Prescrizione in caso di morte dovuta a malattie infettive"
- ART. 7 - "Rilascio del permesso di seppellimento"
- ART. 8 - "Autorizzazione di sepoltura di parti di cadavere"
- ART. 9 - "Ipotesi di morte delittuosa"
- ART. 10 - "Prodotti del concepimento dopo il 6° mese"
- ART. 11 - "Riscontro diagnostico"
- ART. 12 - "Riscontro diagnostico sui cadaveri portatori di radioattività"
- ART. 13 - "Comunicazioni delle risultanze dei riscontri diagnostici"

CAPITOLO II - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

- ART. 14 - "Disposizioni generali"
- ART. 15 - "Protrazione del periodo di osservazione"
- ART. 16 - "Riduzione del periodo di osservazione"
- ART. 17 - "Modalità del periodo di osservazione"
- ART. 18 - "Locali ad uso di osservazione"
- ART. 19 - "Assistenza cadaveri nei locali di osservazione"
- ART. 20 - "Adattamento della camera mortuaria a locale di osservazione"

CAPITOLO III - DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

- ART. 21 - "Individualità"
- ART. 22 - "Vestizione"
- ART. 23 - "Indicazioni tecniche dei feretri"
- ART. 24 - "Chiusura dei feretri"
- ART. 25 - "Fornitura gratuita dei feretri"

CAPITOLO IV - TRASPORTO DEI CADAVERI

- ART. 26 - "Modalità"
- ART. 27 - "Carri funebri"
- ART. 28 - "Trasporto in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune"
- ART. 29 - "Prescrizioni in caso di morte per malattie infettive diffuse"
- ART. 30 - "Cadavere portatore di radioattività"
- ART. 31 - "Cortei funebri"
- ART. 32 - "Trasporto per cremazione"
- ART. 33 - "Prescrizioni per particolari distanze"
- ART. 34 - "Trasporto fuori Comune"
- ART. 35 - "Trasporti all'estero o dall'estero: convenzioni internazionali e non"
- ART. 36 - "Permesso di seppellimento"
- ART. 37 - "Attraversamento comunale"

- ART. 38 - "Cadaveri oggetto di studio scientifico"
ART. 39 - "Ossa umane e resti mortali assimilabili"

CAPITOLO V - RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO E PRELIEVO DI PARTE DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO

- ART. 40 - "Prelievo di parte di cadavere a scopo di trapianto terapeutico"

CAPITOLO VI - CREMAZIONI - AUTOPSIE - IMBALSAMAZIONI

- ART. 41 - "Cremazione"
ART. 42 - "Autorizzazione alla cremazione"
ART. 43 - "Procedura per il rilascio dell'autorizzazione"
ART. 44 - "Caratteristiche delle urne cinerarie e dei luoghi di conservazione in caso di affidamento"
ART. 45 - "Procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri"
ART. 46 - "Modalità di conservazione delle ceneri"
ART. 47 - "Recesso dall'affidamento – Rinvenimento di urne"
ART. 48 - "Senso comunitario della morte"
ART. 49 - "Registri cimiteriali"
ART. 50 - "Controlli"
ART. 51 - "Autopsie: modalità e competenze"
ART. 52 - "Imbalsamazione: procedura richiesta"
ART. 53 - "Imbalsamazione: portatori di radioattività"

CAPITOLO VII - CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO E RELATIVA SISTEMAZIONE

- ART. 54 - "Modalità relative e rilascio del permesso di seppellimento"
ART. 55 - "Registrazioni a cura del custode"
ART. 56 - "Conservazione dei registri cimiteriali"
ART. 57 - "Utilizzazione della camera mortuaria"
ART. 58 - "Distinzioni di sepolture"
ART. 59 - "Atti di disposizione della salma"

CAPITOLO VIII - INUMAZIONI

- ART. 60 - "Utilizzazione dei campi comuni"
ART. 61 - "Fosse comuni: cippi"
ART. 62 - "Fosse comuni: profondità dello scavo"
ART. 63 - "Fosse comuni: dimensioni e distanze"
ART. 64 - "Indicazioni tecniche relative alla cassa"
ART. 65 - "Divieto di rimozione e manipolazione cadaveri"
ART. 66 - "Individualità dell'inumazione: deroga"
ART. 67 - "Modalità circa la deposizione feretro"
ART. 68 - "Abbellimenti delle tombe. Limitazioni relative a piante ed arbusti"
ART. 69 - "Tombe comuni: progettazione ed ornamenti"

CAPITOLO IX - TUMULAZIONI (Sepolture private)

- ART. 70 - "Tipologia delle sepolture private"
ART. 71 - "Requisiti delle casse"
ART. 72 - "Tariffe di concessione"
ART. 73 - "Spese di manutenzione"
ART. 74 - "Rilascio e durata concessioni cimiteriali"

- ART. 75 - "Concessioni di aree per tombe di famiglia o di tombe di famiglia finite o con manufatto al grezzo"
- ART. 76 - "Concessione di loculi individuali, celle ossario e nicchie"
- ART. 77 - "Inserimento di resti mortali o ceneri in loculi o tombe di famiglia"
- ART. 78 - "Autorizzazione per ornamenti, abbellimenti ed iscrizioni"
- ART. 79 - "Aree per tombe di famiglia: concessione e modalità"
- ART. 80 - "Costruzione del sepolcro - termini"
- ART. 81 - "Rinuncia a concessione di aree per tombe di famiglia di cui alla lettera a) del precedente art. 70"
- ART. 82 - "Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione da parte del concessionario"
- ART. 83 - "Rinuncia a concessioni di tombe di famiglia finite o di manufatto al grezzo costruiti dal Comune"
- ART. 84 - "Decadenza"
- ART. 85 - "Revoca"
- ART. 86 - "Provvedimenti conseguenti alla decadenza ed alla revoca"
- ART. 87 - "Estinzione"

CAPITOLO X - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONI

- ART. 88 - "Esumazioni: tipologia"
- ART. 89 - "Esumazioni ordinarie"
- ART. 90 - "Rotazione delle esumazioni ordinarie"
- ART. 91 - "Raccolta e destinazione delle ossa"
- ART. 92 - "Esumazioni straordinarie"
- ART. 93 - "Esumazioni straordinarie: autorizzazioni e preclusioni"
- ART. 94 - "Estumulazioni: procedura e modalità"
- ART. 95 - "Estumulazione: richiamo al D.P.R. 285/90, alla L.R. della Sardegna n. 32 del 02.08.2018 ed all'art. 91 del presente regolamento"
- ART. 96 - "Estumulazione per trasferimento: condizioni"
- ART. 97 - "Verbale relativo all'esumazione o estumulazione e suo deposito di cui agli artt. 93 e 96 del presente regolamento"
- ART. 98 - "Malattia infettiva: limiti per l'esumazione"
- ART. 99 - "Vilipendio di cadavere"
- ART. 100 - "Esumazioni o estumulazioni: precauzioni"
- ART. 101 - "Esumazioni/estumulazioni/traslazioni: redazione verbale"

CAPITOLO XI - NORME GENERALI DI VIGILANZA

- ART. 102 - "Ricezione salme: competenza territoriale"
- ART. 103 - "Sepolture private fuori del cimitero"
- ART. 104 - "Specifiche competenze di vigilanza"

CAPITOLO XII - REGOLAMENTAZIONE DEL CIMITERO

- ART. 105 - "Apertura al pubblico"
- ART. 106 - "Divieti di ordine generale"
- ART. 107 - "Cura del cimitero"
- ART. 108 - "Colture vietate"
- ART. 109 - "Cura delle sepolture"
- ART. 110 - "Rimozione di abbellimento"
- ART. 111 - "Divieto di asporto"
- ART. 112 - "Proibizione di danni e sfregi"

ART. 113 - "Presenza alle esumazioni straordinaria"

ART. 114 - "Divieti particolari"

CAPITOLO XIII - PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

ART. 115 - "Servizio di custodia"

ART. 116 - "Competenze del custode e di altri"

CAPITOLO XIV - CONTRAVVENZIONI

ART. 117 - "Rinvio a disposizioni di Legge"

CAPITOLO XV - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 118 - "Ulteriore rinvio a disposizione di Legge"

CAPITOLO I
DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE. ACCERTAMENTO DEI DECESSI E
RISCONTRO DIAGNOSTICO

ART. 1 - "Dichiarazione di morte"

La dichiarazione o avviso di morte deve essere resa entro 24 ore dal decesso all'Ufficiale di Stato Civile del Comune da uno dei congiunti, o da persona convivente col defunto, o da un altro delegato, o in mancanza, da persona informata del decesso, debitamente munita della scheda ISTAT rilasciata dal medico che ha accertato il decesso. Se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto, la dichiarazione può anche essere resa da persone che ne siano informate.

Qualora il decesso avvenga in ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il direttore o chi per esso dovrà trasmettere avviso di morte all'Ufficiale di Stato Civile entro 24 ore.

ART. 2 - "Competenze sanitarie relative all'accertamento della causa di morte"

A termini della lettera a) dell'art. 103 T.U.LL.SS. 27.7.1934 n. 1265 tutti gli esercenti la professione di medico devono, in ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che secondo la loro coscienza ne è stata la causa. La denuncia della causa di morte, di cui al comma precedente deve essere fatta, entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità di intesa con l'Istituto Centrale di Statistica. Tale scheda ha finalità puramente sanitario - statistiche.

Presso il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL deve essere tenuto un registro recante l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

Qualora la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità la denuncia di causa di morte deve essere fatta entro 15 ore dal decesso ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 2.7.1934 (denuncia di malattia infettiva).

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

L'obbligo di denunciare al Sindaco la causa riconosciuta della morte è pure fatto ai medici che siano incaricati di eseguire le autopsie dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.

Nel caso di morte di persona a cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13.2.1964, n. 185 e si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

Gli Ufficiali dello Stato Civile, una volta esaurita la compilazione delle schede di morte, ne inviano sollecitamente la 2^a copia già predisposta dall' ISTAT all'ASL del luogo dove si è verificato il decesso. Gli originali delle schede, invece, devono essere trasmessi all'Istituto Centrale di Statistica.

ART. 3 - "Rinvenimento di parti di cadavere"

Chiunque rinvenga parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza. Il Sindaco incaricherà dell'esame delle parti rinvenute il medico necroscopo e comunicherà i risultati degli accertamenti all'Autorità Giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

ART. 4 - "Compiti del medico necroscopo"

Ricevuta la denuncia di decesso verificatosi nel Comune, l'Ufficiale di Stato Civile provvede a far eseguire l'accertamento di morte dal medico necroscopo.

Il medico necroscopo accerta la morte redigendo il certificato previsto dall'art. 141 del R. D. 1238/1939 che resta allegato agli atti di morte.

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dall'ASL.

Negli istituti ospedalieri le funzioni di medico necroscopo sono svolte dal Dirigente medico responsabile dell'ospedale o da medici da lui delegati.

Il certificato necroscopico deve essere trasmesso al Sindaco unitamente alla scheda della causa di morte.

L'accertamento del medico necroscopo deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dai successivi articoli 14, 15 e 16, e comunque non dopo 30 ore.

ART. 5 - "Sepoltura di prodotti abortivi non dichiarati all'Ufficiale di Stato Civile"

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del R.D. 1238/1939 sull'ordinamento dello Stato Civile, si osserva quanto stabilito negli articoli da 1 a 7 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

I permessi di trasporto e di sepoltura al cimitero dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti, che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, sono rilasciati dal Responsabile del Dipartimento di Prevenzione, sulla base della domanda di seppellimento, che sarà presentata a norma dell'ultimo comma del succitato art. 7 del D.P.R. 285/90.

A richiesta dei genitori possono essere raccolti nel cimitero con la stessa procedura di cui al comma 2 del presente articolo, anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Nel cimitero deve essere riservato uno spazio per il seppellimento dei prodotti del concepimento dopo il quarto mese e dei nati morti.

ART. 6 - "Prescrizione in caso di morte dovuta a malattie infettive"

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa, una di zinco e l'altra di legno di cui all'art. 23 - 2 comma e 33 del presente regolamento con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. Devono essere inoltre ottemperate tutte le prescrizioni che di volta in volta saranno date dal responsabile del Dipartimento di Prevenzione.

Quando dalla denuncia di causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione disporrà che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive ritenute necessarie per evitare la contaminazione ambientale.

ART. 7 - "Rilascio del permesso di seppellimento"

Sulla base della dichiarazione del medico necroscopo incaricato di accertare il decesso e qualora la morte accertata sia apparentemente e presumibilmente non dovuta a causa delittuosa, una volta trascorso il periodo di osservazione della salma, l'Ufficiale dello Stato Civile autorizza la sepoltura.

ART. 8 - "Autorizzazione di sepoltura di parti di cadavere"

Per la sepoltura di parti di cadavere o di ossa umane l'Ufficiale di Stato Civile rilascia l'autorizzazione sulla base del certificato del medico necroscopico.

ART. 9 - "Ipotesi di morte delittuosa"

Se vi è il dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, l'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria. In questa ipotesi, la salma deve essere lasciata nel luogo e nella posizione in cui si trova, coprendola con telo, fino a che l'Autorità stessa non avrà dato le opportune disposizioni.

ART. 10 - "Prodotti del concepimento dopo il 6° mese"

I medici e le ostetriche hanno l'obbligo di notificare allo Stato Civile i prodotti del concepimento espulsi dopo il 6° mese di gravidanza, ed i nati morti dopo il 7° mese fino al termine della gestazione.

Nella dichiarazione devono essere indicati l'età di vita intrauterina, il sesso, se riconoscibile, e le cause certe o probabili della morte del feto e quelle dell'aborto.

ART. 11 - "Riscontro diagnostico"

I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico secondo le norme della Legge 15.2.1961, n. 83.

Al riscontro diagnostico possono essere sottoposti i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati qualora i rispettivi responsabili medici lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Il Sindaco visto l'art. 37 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285 e visto l'art. 3 della L.R. 78/80, può disporre su proposta del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione o, quando sussista il dubbio sulla causa di morte, su richiesta del medico curante, il riscontro diagnostico su cadaveri delle persone decedute a domicilio, quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo.

Il riscontro diagnostico è eseguito negli ospedali o nelle cliniche universitarie dall'anatomopatologo ospedaliero od universitario, alla presenza del responsabile medico o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, ovvero di altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

Sono fatti salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria nei casi di competenza.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente richiedente.

ART. 12 - "Riscontro diagnostico sui cadaveri portatori di radioattività"

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni ambientali e con la sorveglianza fisica del personale operatore, a mente degli articoli 9, 69, 74 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, in quanto applicabili.

ART. 13 - "Comunicazioni delle risultanze dei riscontri diagnostici"

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati al Sindaco, dal Direttore Sanitario dell'ospedale o della casa di cura, per la successiva comunicazione al Responsabile del Dipartimento di Prevenzione, al fine dell'eventuale rettifica della scheda di morte contemplata dall'art. 2 del presente regolamento e per la conseguente comunicazione all'ISTAT.

Quando la causa di morte è dovuta ad una malattia infettiva diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.7.34, n. 1265, e successive modifiche ed integrazioni.

Quando vi sia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

CAPITOLO II PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART. 14 - "Disposizioni generali"

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, riscontro diagnostico, imbalsamazione o trattamenti conservativi, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo abbia accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a venti minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla Legge 2.12.1975, n. 644 e successive modificazioni.

ART. 15 - "Protrazione del periodo di osservazione"

Nei casi di morte improvvisa e nella circostanza in cui si abbia il dubbio di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

ART. 16 - "Riduzione del periodo di osservazione"

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva o il cadavere presenti segni d'iniziata putrefazione, od altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Direttore Sanitario dell'ASL o del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Il sindaco può ordinare anche il trasporto della salma mediante apposito carro chiuso, alla camera mortuaria del cimitero per il periodo d'osservazione previsto per legge.

ART. 17 - "Modalità del periodo di osservazione"

Durante il periodo di osservazione il cadavere deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

Premesse sempre le necessarie pratiche di igiene e decoro da usarsi sul cadavere, non è lecito privarlo delle sue coperte, muoverlo dal luogo e vestirlo prima della visita del medico necroscopo, anche in rapporto agli accertamenti di cui agli artt. 4, 6 e 9 del presente regolamento.

Si deve inoltre provvedere affinché il cadavere non sia lasciato in abbandono prima di tale visita medica al fine di rilevare eventuali manifestazioni di vita.

ART. 18 - "Locali ad uso di osservazione"

Il Comune deve avere, nell'ambito di almeno un cimitero, un locale distinto dalla camera mortuaria per ricevere e tenere in osservazione, per il periodo prescritto, le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi incidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Responsabile del Dipartimento di Prevenzione, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del DPR 13.2.1964 n. 185.

Il deposito di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal Comune anche presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in un edificio ben rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

I depositi di osservazione devono essere idonei ad assicurare la sorveglianza da parte del custode, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

ART. 19 - "Assistenza cadaveri nei locali di osservazione"

I parenti o chi per essi possono assistere i cadaveri di persone decedute nelle circostanze di cui alle lettere a) e b) dell'art. 18.

Nei casi di salme non assistite direttamente e continuamente, si deve provvedere affinché le medesime siano poste in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

ART. 20 - "Adattamento della camera mortuaria a locale di osservazione"

I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti negli stabilimenti o lungo la via per infortunio o altra causa, devono essere trasportati nel locale di osservazione del cimitero e si deve disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita. Nei cimiteri dove non esiste il locale citato può funzionare da camera di osservazione la camera mortuaria, purché corredata delle apparecchiature o sistemi atti a segnalare manifestazioni di vita, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 18 del presente regolamento.

CAPITOLO III DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

ART. 21 - "Individualità"

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere.

Possano essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto o in conseguenza immediata del parto.

ART. 22 - "Vestizione"

Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno avvolto decentemente in un lenzuolo.

ART. 23 - "Indicazioni tecniche dei feretri"

I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (abete, pioppo, pino, larice ecc.) ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a due centimetri. Il coperchio deve essere congiunto alle pareti mediante viti distanti l'una dall'altra 40 cm. Per i feretri destinati all'inumazione è vietato l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Per le tumulazioni, anche se temporanee, in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 mm. se di zinco, a 1,5 mm. se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno con pareti spesse non meno di tre centimetri.

E' indifferente che la cassa metallica racchiuda quella di legno o che sia da questa racchiusa. Ogni cassa deve recare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Al fondo, nell'intercapedine tra le due casse, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile e riconosciuto idoneo. Il coperchio deve essere congiunto alle pareti laterali della cassa mediante viti poste di 20 in 20 cm. La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro larghe non meno di 2 cm., distanti l'una dall'altra non più di 50 cm. e saldamente fissate al feretro con chiodi o viti.

L'inumazione di salme provenienti dall'estero o da altro Comune, per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, è subordinata alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni con le modalità ritenute più opportune.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

ART. 24 - "Chiusura dei feretri"

La chiusura del feretro viene fatta alla presenza dell'incaricato comunale di polizia mortuaria o, in sua assenza, da personale esperto da lui delegato. In ogni caso deve essere eseguita, dopo le autorizzazioni di legge ed accertato che siano state osservate le prescrizioni regolamentari e le circolari del Ministero della sanità riguardanti la salma ed il feretro.

ART. 25 - "Fornitura gratuita dei feretri"

Il Comune fornisce gratuitamente il feretro con le caratteristiche indicate all'art. 23 per le salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

CAPITOLO IV TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 26 - "Modalità"

Il Sindaco determina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti.

ART. 27 - "Carri funebri"

Il trasporto dei cadaveri al cimitero è effettuato a cura della famiglia quando siano richiesti servizi o trattamenti speciali, intendendosi per tali uno almeno dei seguenti: il trasporto con il medesimo carro di composizioni floreali, di cartelli indicanti il nominativo della salma, di feretro diverso da quello fornito ai sensi dell'art. 25, la sosta lungo il percorso, il trasporto di salme destinate a sepolture private. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse saranno osservate le norme di legge.

ART. 28 - "Trasporto in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune"

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune, in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune, purché all'interno del territorio nazionale, è autorizzato dal Dirigente del servizio. Negli altri casi è autorizzato dal Sindaco.

L'autorizzazione è rilasciata dopo la verifica dell'osservanza delle prescrizioni date e secondo quanto stabilito negli articoli che seguono.

L' autorizzazione deve essere comunicata al Sindaco del Comune in cui dovrà avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale autorizzazione deve essere comunicata anche ai Sindaci di questi Comuni.

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

ART. 29 - "Prescrizioni in caso di morte per malattie infettive diffuse"

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante in duplice cassa come previsto dal successivo art. 33, seguendo le prescrizioni dello stesso articolo.

E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni che l'Autorità Sanitaria porrà, sentito il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione.

Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui sopra, la salma sarà sepolta nel cimitero del Comune ove è avvenuto il decesso, e l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 28 sarà concessa soltanto dopo due anni dal decesso, con osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Responsabile del Dipartimento di Prevenzione.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo articolo 33, quando si tratti di malattie infettive diffuse di cui all'elenco citato nel primo comma.

ART. 30 - "Cadavere portatore di radioattività"

Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte, al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 31 - "Cortei funebri"

I cortei funebri devono, di regola, seguire la via più breve dal luogo del decesso o del deposito di osservazione alla chiesa e da questa al cimitero; oppure dal luogo del decesso o del deposito di osservazione al cimitero, se non vengono eseguite funzioni religiose.

Il delegato funerario vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme e propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità.

Il Sindaco può, a richiesta, autorizzare eventuali soste o modifiche di percorso.

ART. 32 - "Trasporto per cremazione"

Il trasporto di un cadavere in altro Comune per essere cremato e quello delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Dirigente del servizio. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 28 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

ART. 33 - "Prescrizioni per particolari distanze"

Per il trasporto all'esterno o dall'esterno o da Comune a Comune, che distino tra loro più di 100 km. allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, le salme devono essere racchiuse in duplice cassa: l'una di legno e l'altra di metallo, come previsto dall'art. 23, 2° comma e seguenti di questo regolamento, ed essere osservate scrupolosamente, anche per quanto riguarda il confezionamento del feretro, le disposizioni di legge.

Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme destinate al trasporto, secondo le modalità previste dal 1° comma, devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F. U..

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto è eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso.

Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

ART. 34 - "Trasporto fuori Comune"

Il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo precedente è disposto dal Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dopo che sia trascorso il periodo di osservazione previsto dagli artt.14 e 15.

Preparato il feretro, il trasporto fuori Comune deve farsi direttamente dal domicilio con carro apposito e chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con

accompagnamento di corteo. I necrofori non possono abbandonare la salma finché non è stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

ART. 35 - "Trasporti all'estero o dall'estero: convenzioni internazionali e non"

Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R. D. 1 luglio 1937, n. 1379, che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90.

Per il trasporto delle salme da o per lo stato della Città del Vaticano si richiama la convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R. D. 16 giugno 1938, n. 1055.

Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del citato D.P.R. 285/90.

ART. 36 - "Permesso di seppellimento"

Il feretro proveniente da altro Comune deve essere accompagnato dal permesso al seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso per consentire al custode del cimitero di adempiere a quanto previsto dall'art. 116 n. 7 e 9 del presente regolamento. Per i feretri provenienti da Stati esteri si applicano le procedure previste dagli artt. 27, 28, 29 e 30 del D.P.R. 285/90.

Le eventuali onoranze funebri possono partire dalla casa dell'estinto, ove il feretro può essere depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che non vi siano prescrizioni del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione che dispongano diversamente.

ART. 37 - "Attraversamento comunale"

Il corteo funebre, deve percorrere la via più breve, sia nel caso previsto dall'articolo precedente, sia nel caso di attraversamento del territorio comunale, per altra destinazione.

ART. 38 - "Cadaveri oggetto di studio scientifico"

Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale, sia provenienti che destinati ad altri Comuni, dei cadaveri oggetto di studio, insegnamento ed indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quando disposto dall'art. 35 del D.P.R. n. 285/90.

ART. 39 - "Ossa umane e resti mortali assimilabili"

Il trasporto di ossa umane e resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt. 28 e 35 precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Il trasporto di ossa umane o resti mortali non è soggetto all'impiego di vettura funebre. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto. In caso di resti di persona sconosciuta devono essere indicati il luogo e la data di ritrovamento.

CAPITOLO V RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO E PRELIEVO DI PARTE DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO

ART. 40 - "Prelievo di parte di cadavere a scopo di trapianto terapeutico"

Il rilascio di cadaveri per motivi di studio ed il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto, devono avvenire sotto l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 40, 41, 42,43 e 44 del D.P.R. 285/90.

CAPITOLO VI CREMAZIONI - AUTOPSIE – IMBALSAMAZIONI

Art. 41 – “Cremazione”

Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionale di Comuni vicini.

La cremazione delle salme è un servizio a carico del richiedente, come previsto dal decreto del Ministero dell'Interno del 01/07/2002 secondo le tariffe fissate dalle amministrazioni comunali dotate di forno crematorio.

Le disposizioni in materia di autorizzazione alla cremazione e dispersione delle ceneri, sono disciplinate dalla legge n. 130 del 30.03.2001.

Art. 42 – “Autorizzazione alla cremazione”

La cremazione del cadavere, dei resti mortali, di ossa, non può essere eseguita se non nel forno crematorio autorizzato e deve essere sempre autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso, che la rilascia previa acquisizione un certificato in carta libera del medico necroscopo.

L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà testamentaria espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:

1. disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
2. iscrizione, certificata dal presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione all'associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.
3. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

Qualora il comune dove è avvenuto il decesso sia diverso dal comune di residenza gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'Ufficiale di Stato Civile di uno o dell'altro comune. Nel caso di dichiarazione rilasciata all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza del defunto, quest'ultimo informa tempestivamente l'Ufficiale di Stato Civile, del comune dove è avvenuto il decesso, della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. La dichiarazione resa, su carta libera, è consegnata all'Ufficiale di Stato Civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge.

L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di necropsia, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L. 130/01 art. 3 comma 1. lett. a). In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato di necropsia è integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 43 – “Procedura per il rilascio dell'autorizzazione”

La domanda per l'autorizzazione deve essere compilata su apposito modulo contenente tutti i dati richiesti.

In apposito registro, a cura dell'ufficiale dello stato civile, sono annotate tutte le autorizzazioni rilasciate nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni.

Per ogni cremazione l'ufficiale di stato civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione e conservazione.

Art. 44 - “Caratteristiche delle urne cinerarie e dei luoghi di conservazione in caso di affido”

Le urne cinerarie devono avere le seguenti caratteristiche:

- l'urna dovrà essere esclusivamente di metallo. E' ammesso materiale diverso a condizione che l'urna sia almeno provvista di un'anima di metallo a contatto con le ceneri;
- nessuna limitazione relativa alla forma ma l'ingombro massimo dell'urna non potrà essere superiore alle dimensioni di un parallelepipedo di cm 27x27x30;
- l'urna dovrà essere debitamente sigillata con apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto.

Qualora si faccia richiesta di affido delle ceneri, il luogo di conservazione dell'urna cineraria deve essere espressamente indicato nell'istanza di affidamento. L'urna dovrà essere custodita in un luogo sicuro da ogni forma di profanazione, nonché in un ambiente asciutto atto a mantenere nel tempo l'assenza di contatto con liquidi e fonti di calore. Il luogo di conservazione deve, inoltre, essere adeguato al senso comune di pietà e decoro nei confronti dei defunti.

Art. 45 – “Procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri”

Presentazione di un'istanza da parte del soggetto individuato in vita dal de cuius per l'affidamento delle proprie ceneri. Nell'istanza dovranno essere indicati:

- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
- b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- c) il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
- f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- g) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza.

Art. 46 – “Modalità di conservazione delle ceneri”

Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:

- a) tumulate in tombe di famiglia, in loculi o in cellette all'interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate, a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili;
- b) inumate in area cimiteriale;
- c) affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato;
- d) disperse.

Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione o dell'affidamento ai famigliari.

A) Tumulazione urna contenente le ceneri

La tumulazione è effettuata in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di un feretro. La durata della tumulazione è prevista in 25 anni o frazioni annuali fino alla concorrenza di tale periodo. La tumulazione in sepoltura di famiglia, loculi è per il periodo concessorio residuo.

B) Inumazione in area cimiteriale

L'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri. La durata dell'inumazione è prevista in 5 anni, rinnovabile per frazioni annuali fino alla durata massima di 10 anni. Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m. 0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,25. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna ed il piano di campagna del campo.

Ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo numerico progressivo di fila e fossa. L'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione. Il servizio di inumazione delle ceneri, la fornitura del cippo comprensivo di targhetta è effettuato dal comune, previo pagamento della relativa tariffa.

C) Consegna al soggetto affidatario

La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso e costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione. L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo che l'urna non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale.

Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.

Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie nel caso di cadaveri portatori di nuclidi radioattivi;

D) Dispersione delle ceneri

1. In presenza di volontà espressa dal defunto le ceneri possono essere disperse:

- a) nel cinerario appositamente predisposto all'interno del cimitero e munito di apposita indicazione;
 - b) in natura: nel mare, nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva, nei tratti liberi da natanti, o manufatti;
 - c) in aree private: la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso del proprietario e non può dare luogo ad attività di lucro.
2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
 3. La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal comune.
 4. L'incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna.
 5. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.
 6. L'incaricato è tenuto a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri.
 7. Al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.
- La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo.

Art. 47 – “Recesso dall'affidamento – Rinvenimento di urne”

1. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero comunale o provvedere alla loro tumulazione.
2. Per recedere dall'affidamento, l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata. Del recesso è presa nota nel registro di cui al precedente.
3. Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al comune. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.

Art. 48 – “Senso comunitario della morte”

Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, per volontà del defunto, è ammessa la possibilità di sistemazione, in sepoltura già utilizzata per un congiunto del defunto medesimo, di apposita targa, individuale, che riporta i dati anagrafici del defunto che sarà a carico dell'affidatario dell'urna.

Art. 49 – “Registri cimiteriali”

Deve essere predisposto apposito Registro nel quale deve essere evidenziato:

1. l'affidatario con descrizione del luogo di residenza e dove verrà tenuta l'urna cineraria con le descrizioni anagrafiche del richiedente, oltre che ai dati del defunto cremato;
2. il luogo di dispersione delle ceneri.

Art. 50 – “Controlli”

1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente capo, e l'accertamento delle relative violazioni, gli appartenenti alla polizia municipale ed a qualsiasi altro organo di polizia, possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate.
2. La violazione delle disposizioni comunali di cui al presente capo, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 51 - "Autopsie: modalità e competenze"

Le autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi del Codice di Procedura Penale sono eseguite da Medici Chirurghi legalmente abilitati all'esercizio della professione.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da questi al Responsabile del Dipartimento di Prevenzione al fine della rettificazione della scheda di morte di cui all'art. 2.

Quando la causa di morte è dovuta a malattia infettiva diffusiva, il medico curante ne dà comunicazione urgente al Sindaco e al Responsabile del Dipartimento di Prevenzione. Tale comunicazione ha valore di denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle Leggi Sanitarie 2.7.1934, n. 1265.

Le autopsie su cadaveri portatori di sostanze radioattive devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui al precedente art. 12.

Quando, nel corso di una autopsia non ordinata dall'Autorità Giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il responsabile del Dipartimento di Prevenzione deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione alla Autorità Giudiziaria.

ART. 52 - "Imbalsamazione: procedura richiesta"

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti sotto il controllo del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione e possono essere iniziati solamente dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta l'autorizzazione al Dirigente del Servizio che la rilascerà previa presentazione di:

- a) una dichiarazione del medico incaricato all'operazione contenente l'indicazione del procedimento che intende eseguire, nonché del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;

- b) un certificato del medico curante o del medico necroscopo che escluda il sospetto che la morte sia dovuta a reato, con firma autenticata dal Responsabile del Dipartimento di Prevenzione o dal suo delegato.

ART. 53 - "Imbalsamazione: portatori di radioattività"

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di sostanze radioattive, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori ai sensi degli articoli 9 e 69 del D.P.R. 13.2. 1964, n. 165.

CAPITOLO VII CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO E RELATIVA SISTEMAZIONE

ART. 54 - "Modalità relative e rilascio del permesso di seppellimento"

Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato, se non è accompagnato dall'autorizzazione scritta alla sepoltura rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile, a norma dell'art. 141 del R. D. 9 luglio 1939, n. 1238.

La medesima autorizzazione è altresì necessaria per le parti di cadavere ed ossa umane contemplate all'art. 3 del presente regolamento. Tale autorizzazione viene ritirata dal custode del cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere.

Per la tumulazione necessita che l'incaricato comunale addetto al servizio di polizia mortuaria verifichi affinché il condizionamento della salma sia avvenuto nel rispetto degli artt. 76 e 77 del D.P.R. n. 285/90.

L'autorizzazione alla sepoltura ed il rilascio del permesso di trasporto dei prodotti abortivi di presunta gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra - uterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano dichiarati come nati morti, sono rilasciati dal Responsabile del Dipartimento di Prevenzione.

A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto domanda di seppellimento al Responsabile del Dipartimento di Prevenzione, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

ART. 55 - "Registrazioni a cura del custode"

Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui al precedente articolo ed annota giornalmente, in un apposito registro, predisposto in doppio originale:

1. le inumazioni che vengono eseguite, precisando: il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui al precedente articolo; l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine del permesso di seppellimento;
2. le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri saranno cremati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
3. le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri siano stati già cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'apposita autorizzazione;
4. qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

ART. 56 - "Conservazione dei registri cimiteriali"

I registri indicati nell'articolo precedente, devono essere presentati ad ogni richiesta degli uffici competenti. A fine di ogni anno uno dei suddetti registri, a cura del custode, deve essere consegnato al Comune per la relativa conservazione negli archivi; l'altro esemplare è conservato dal custode stesso.

ART. 57 - "Utilizzazione della camera mortuaria"

La camera mortuaria del cimitero deve servire per la deposizione temporanea di tutti i cadaveri, anche trascorso il tempo dell'osservazione, in attesa di essere inumati o tumulati, senza riguardo alla religione professata in vita dal defunto.

ART. 58 - "Distinzioni di sepolture"

Le salme portate al cimitero possono essere deposte in:

- a) fosse comuni;
- b) tombe di famiglia sotterranee;
- c) tombe monumentali (con cappella);
- d) loculi individuali;
- e) celle ossario individuali per resti mortali e per raccogliere le urne con le ceneri dei cremati;
- f) nicchie per raccogliere le urne con le ceneri dei cremati.

ART. 59 – “Atti di disposizione della salma”

Nella disposizione della salma, dei resti o delle ceneri ha prevalenza la volontà del defunto, espressa per iscritto.

In mancanza, i familiari dispongono nel seguente ordine:

- a) coniuge non legalmente separato;
- b) figli e genitori;
- c) gli altri parenti secondo l'ordine di grado e, a parità di grado, con precedenza per i parenti in linea diretta;
- d) gli eredi istituiti, che dovranno comprovare tale loro qualità con estratto del testamento;
- e) convivente.

L'ordine di priorità di cui al comma precedente vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni, estumulazioni, per traslazioni del feretro e per ogni altro atto di disposizione della salma, dei resti o delle ceneri.

Il coniuge superstite mantiene tale priorità, anche quando passi a nuove nozze, sempre che non chieda di non esserne tenuto o di consentire ad altri tra i soggetti di cui al comma 2 l'esercizio di tale facoltà.

Ove si tratti di salma di persona deceduta senza lasciare alcuno dei soggetti indicati al comma 2, o quando questi siano sconosciuti o non provvedano, il Comune disporrà secondo le circostanze che lo consentono, cercando, per quanto possibile, di tenere conto della previsione del comma 1, acquisendo le informazioni del caso, anche in via informale.

Si presume che chi agisce avanti al Comune per le disposizioni di cui sopra, abbia titolo derivantegli dall'applicazione del presente articolo, fermo restando che eventuali controversie fra i soggetti di cui al comma secondo andranno risolte davanti all'Autorità Giudiziaria, lasciando del tutto estraneo il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità proveniente da pretese o recriminazioni che dovessero essere sollevate da terzi con riferimento alle operazioni richieste.

CAPITOLO VIII INUMAZIONI

ART. 60 - "Utilizzazione dei campi comuni"

Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.

Tali campi vanno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo con criterio di continuità.

Possono essere previste aree cimiteriali destinate a iniziative particolari nonché a sepolture di cadaveri di professanti un culto diverso da quello cattolico.

Le concessioni e le assegnazioni degli spazi a terra vengono rilasciate preventivamente a domanda da presentare esclusivamente al momento dell'inumazione della salma o dei resti mortali.

ART. 61- "Fosse comuni: cippi"

Ogni fossa deve essere contrassegnata con un cippo riportante il numero progressivo e l'anno di seppellimento. Tale cippo è posto a cura del custode del cimitero, subito dopo aver coperto con terra la fossa, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.

Sul cippo è applicata l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data di seppellimento.

ART. 62 - "Fosse comuni: profondità dello scavo"

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che il feretro è stato deposto, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

ART. 63 - "Fosse comuni: dimensioni e distanze"

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere nella loro parte più profonda a m 2, la lunghezza di m 2.20 e la larghezza di m 0.80; non è consentito l'uso di monumenti o lastre che coprono una estensione maggiore di 2/3 delle fosse.

Le fosse stesse devono distare l'una dall'altra almeno m 0.50 da ogni lato.

Questo spazio non può essere coperto da materiale impermeabile e deve essere lasciato libero per la normale azione degli agenti atmosferici.

ART. 64 - "Indicazioni tecniche relative alla cassa"

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

Le tavole che costituiscono il fondo delle casse devono essere di un solo pezzo nel senso della lunghezza, possono essere riunite nel numero di quattro nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura presa.

Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm e assicurato con buon mastice.

Il coperchio va fissato a queste tavole mediante viti disposte ad una distanza di 40 cm.

Le pareti laterali della cassa devono essere unite tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con buon mastice.

E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa deve recare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Qualora la salma sia stata composta in doppio feretro, prima della inumazione devono essere praticati nella parte superiore della cassa idonei fori al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Per le professioni religiose che lo prevedano espressamente è consentita la inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone. Rimane comunque obbligatorio per il trasporto l'impiego della cassa secondo quanto precedentemente prescritto.

ART. 65 - "Divieto di rimozione e manipolazione cadaveri"

Salvo disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, nessun cadavere per nessun motivo può essere rimosso dalla cassa dopo la chiusura della stessa, secondo quanto previsto dall'articolo che precede.

E' pure vietato effettuare qualsiasi altra manipolazione sui cadaveri quali: spoglio, appropriazione di abiti, ornamenti preziosi ecc.

ART. 66 - "Individualità dell'inumazione: deroga"

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, o in conseguenza immediata di esso, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

ART. 67 - "Modalità circa la deposizione feretro"

Per calare nella fossa un feretro si deve avere la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione va fatta con corde o a braccia o con mezzo meccanico sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa va subito riempita con i criteri indicati nel precedente art. 62.

ART. 68 - "Abbellimenti delle tombe. Limitazioni relative a piante ed arbusti"

Sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe nei campi comuni, possono essere depositi fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché le radici ed i rami non ingombrino le tombe vicine.

Le aiuole possono occupare soltanto la superficie della fossa.

Sulle tombe private sono ammessi arbusti di altezza non superiore a m. 1.10. Piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e devono, nel caso, essere ridotti alla suddetta altezza a semplice invito del custode. In caso di inadempienza, il Dirigente del Servizio disporrà di autorità lo sgombero, il taglio ed anche lo sradicamento.

All'infuori di quanto indicato nel presente regolamento per le fosse del campo comune è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

ART. 69 - "Tombe comuni: progettazione ed ornamenti"

Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci o monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo. Tale collocamento deve essere autorizzato dal Dirigente dell' Area dei Servizi Tecnici, previa presentazione di idoneo progetto.

Le scritte dovranno riportare: il nome, il cognome, l'anno, il mese e il giorno di nascita e di morte della persona defunta. Ulteriori iscrizioni integrative saranno soggette a preventiva autorizzazione in sede di presentazione del progetto di cui sopra.

CAPITOLO IX TUMULAZIONI (Sepolture private)

ART. 70 - "Tipologia delle sepolture private"

Possono essere assegnate ai privati, previa concessione cimiteriale e secondo le modalità di cui all'art. 74 e seguenti:

- a) aree per tombe di famiglia o monumentali (con cappella);
- b) tombe di famiglia finite o con manufatto al grezzo;
- c) loculi individuali;
- d) celle ossario per la raccolta di resti mortali individuali comprese le ceneri dei cremati;
- e) nicchie per raccogliere le urne contenenti le ceneri dei cremati.

ART. 71 - "Requisiti delle casse"

Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a), b), c) del precedente articolo 70 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, corrispondenti ai requisiti di cui agli articoli 30 e 31 del D.P.R. 285/90.

ART. 72 - "Tariffe di concessione"

Le tariffe di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'articolo precedente sono fissate con deliberazione dell'organo comunale competente.

ART. 73 - "Spese di manutenzione"

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, dei loculi o delle nicchie sono in solido, a carico dei privati concessionari.

ART. 74 - "Rilascio e durata concessioni cimiteriali"

Le concessioni cimiteriali possono essere rilasciate a:

- a) persone fisiche;
- b) enti, corporazioni, fondazioni, associazioni.

Le concessioni per sepolture private possono consistere:

- a) nell'uso temporaneo, per anni 99 dalla data della concessione, di tombe di famiglia, aree per tombe monumentali o altre forme di sepoltura predisposte dal Comune;
- b) nell'uso temporaneo, per anni trenta dalla data della concessione, di loculi predisposti dal Comune;
- c) nell'uso temporaneo, per anni trenta dalla data della concessione, di colombari o cinerari predisposti dal Comune per la conservazione di resti e ceneri;
- d) nell'uso perpetuo di loculi, tombe e terreni concessi con tale modalità anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, n 803.

Qualunque sia la natura della concessione rilasciata, è fatto obbligo comunicare preventivamente l'occupazione del loculo, inoltrando apposita istanza al riguardo.

ART. 75 - "Concessioni di aree per tombe di famiglia o di tombe di famiglia finite o con manufatto al grezzo"

La durata della concessione è di 99 anni.

Tale termine può essere prorogato previa nuova concessione.

La concessione può essere data a una o più persone per esse o per la propria famiglia.

I soggetti concessionari possono trasmettere la concessione per eredità ai loro successori, secondo l'asse ereditario, con esclusione di altri.

Qualora il richiedente sia soggetto avente causa si presume la sua legittimazione ad agire in nome e per conto degli altri. Le eventuali controversie tra più aventi diritto vanno risolte direttamente dai medesimi avanti l'Autorità Giudiziaria, restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente ai rapporti intercorrenti tra di essi.

Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone, enti, corporazioni, fondazioni o associazioni che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Il diritto all'uso della sepoltura è riservato per le concessioni di cui alla lettera a) dell'art. 74: alle persone dei concessionari, agli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado, con estensione ai figli adottati o assimilati, ai fratelli e alle sorelle e al coniuge.

Per le concessioni di cui alla lettera b) dell'art. 74 il diritto all'uso della sepoltura può essere riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente, corporazione, fondazione o associazione fino al completamento della capienza del sepolcro.

Potranno altresì essere tumulate nella tomba di famiglia anche persone non aventi diritto di sepoltura, sia in via provvisoria che definitiva, previa autorizzazione scritta del concessionario o dei suoi eredi o del legale rappresentante o degli aventi causa.

Tale autorizzazione dovrà essere conservata a cura del custode del cimitero.

ART. 76 - "Concessione di loculi individuali, celle ossario e nicchie"

Le concessioni di loculi individuali, celle ossario e nicchie sono rilasciate a tempo determinato con la durata di 30 anni, decorrenti dal momento di utilizzo.

Dopo 30 anni la concessione può essere rinnovata per altri 30 anni pagando la tariffa ordinaria vigente, confermando il momento di effettivo utilizzo quale criterio da adottare per la decorrenza del rinnovo.

La concessione non può essere ceduta ad altri in alcun modo né per qualsiasi titolo e non potrà essere fatta a persone che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Alla scadenza naturale del termine di 30 anni, qualora non vi sia stata richiesta di rinnovo della concessione, il Comune rientra automaticamente in possesso della sepoltura e provvede alla sistemazione dei resti mortali o ceneri nei modi di legge.

Qualora si estumuli la salma o resti mortali o ceneri per motivi dipendenti da volontà del concessionario o degli eredi o degli aventi titolo, la concessione decade senza che il concessionario o gli eredi o gli aventi titolo possano vantare alcuna pretesa.

Le concessioni vengono rilasciate a domanda esclusivamente al momento della tumulazione della salma, resti mortali o ceneri, e vengono assegnate con ordine progressivo.

L'assegnazione, effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, avviene rispettando la numerazione progressiva assegnata al blocco in uso e a partire dal numero 1, senza soluzione di continuità. In ogni caso, la priorità dell'assegnazione verrà data all'occupazione di quei loculi o nicchie che risultano disponibili in seguito a rinuncia del concessionario o per scadenza del periodo di concessione, applicando la tariffa in vigore al momento della riassegnazione.

A deroga di quanto sopra, il Comune può autorizzare il subentro nella concessione del parente o affine fino al 4° grado del defunto 1° occupante qualora i resti siano mineralizzati e siano trascorsi almeno 30 anni dalla 1° tumulazione.

ART. 77 - "Inserimento di resti mortali o ceneri in loculi o tombe di famiglia"

E' consentita la collocazione nello stesso loculo individuale di una cassetta di zinco contenenti i resti mortali di cui all'art. 36 del D.P.R. 285/90, od urna di ceneri di cui agli artt. 80 e 81 dello stesso decreto, solo in occasione di tumulazione di salma o in caso di estumulazione straordinaria.

ART. 78 - "Autorizzazione per ornamenti, abbellimenti ed iscrizioni"

Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti da porre sulle lapidi dei loculi delle celle ossario e delle nicchie, non possono essere poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto l'autorizzazione del Dirigente dell'Area dei Servizi Tecnici. In nessun caso possono essere utilizzate lastre funerarie diverse da quelle fornite dal Comune e ove non presenti devono essere utilizzate lapidi di pari natura e colore.

E' vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide.

Le iscrizioni devono essere conformi a quanto indicato nell' art. 69 del presente regolamento.

ART. 79 - "Aree per tombe di famiglia: concessione e modalità"

La Giunta Comunale individua e determina le aree da concedere per la costruzione di tombe di famiglia sotterranee o monumentali (con cappella). Il Dirigente del Servizio Tecnico provvede alla relativa concessione ai privati.

Le costruzioni devono essere eseguite direttamente dai privati.

I singoli progetti presentati devono essere approvati dal Dirigente dell'Area Tecnica.

All'atto dell'approvazione del progetto verrà definito il numero delle salme che potranno essere accolte nel sepolcro.

Dette sepolture non possono avere alcuna comunicazione diretta con l'esterno del cimitero.

Ad opera finita e prima dell'uso dette tombe devono essere collaudate secondo le modalità previste dalle norme vigenti.

Dopo il collaudo non possono essere apportate modifiche.

ART. 80 - "Costruzione del sepolcro - termini"

Le concessioni in uso di aree per la destinazione di cui alla lettera a) dell'art. 70, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto, secondo le modalità previste dall'art. 79 del presente regolamento, ed alla esecuzione delle opere relative entro il termine perentorio di 3 anni dalla data della quietanza del versamento dell'intera tariffa di concessione, pena la decadenza.

Le concessioni in uso di tombe di famiglia con manufatto al grezzo di cui alla lettera b) del precedente art. 70 impegnano il concessionario a completare la parte esterna del manufatto entro il termine perentorio di 2 anni dalla data della quietanza del versamento dell'intera tariffa di concessione, pena la decadenza.

L'Amministrazione Comunale può concedere su giustificata richiesta del concessionario, e ad insindacabile giudizio, una proroga di mesi 6 dei termini dinanzi esposti.

ART. 81 - "Rinuncia a concessione di aree per tombe di famiglia di cui alla lettera a) del precedente art. 70"

La rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui alla lettera a) dell'art. 70, salvo i casi di decadenza, è ammessa prima del termine perentorio di 3 anni dalla data di decorrenza della concessione di cui all'art. 75 del presente regolamento, quando non siano state eseguite le opere necessarie alla costruzione della sepoltura.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinunciataria, il rimborso pari al 50% della somma pagata al momento del rilascio della concessione.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni alcune.

ART. 82 - "Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione da parte del concessionario"

E' ammessa la rinuncia alla concessione di aree di cui al precedente art. 70, sulle quali sia stata eseguita parziale o totale costruzione del sepolcro ad opera del concessionario, salvo i casi di decadenza, quando:

1. il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa;
2. il manufatto è interamente costruito e terminato ed è libero da salme, resti o ceneri.

Al concessionario è riconosciuto, salvo accettazione da parte dell'Amministrazione Comunale, un indennizzo per le opere costruite a sue spese, previa valutazione del manufatto da parte dell'Area dei Servizi Tecnici ed il rimborso di cui al precedente art. 81.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

ART. 83 - "Rinuncia a concessioni di tombe di famiglia finite o di manufatto al grezzo costruiti dal Comune"

La rinuncia a concessioni cimiteriali perpetue riguardanti le tombe di famiglia, rilasciate in epoca anteriore all'entrata in vigore del D.P.R. 803/75, è ammessa a condizione che siano libere da salme, resti e/o ceneri.

Al concessionario è riconosciuto, salvo accettazione da parte dell'Amministrazione Comunale, un indennizzo pari a un terzo della tariffa in vigore al momento della rinuncia, maggiorato di un importo fino ad un massimo di un ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo secondo la valutazione dell'Area dei Servizi Tecnici.

La rinuncia alle suddette concessioni cimiteriali rilasciate a tempo determinato di durata non superiore a 99 è ammessa a condizione che le sepolture siano libere da salme, resti e/o ceneri.

In tal caso spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, il rimborso di una somma in misura pari al 1/120 della tariffa in vigore al momento della rinuncia, per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.

In ogni caso la rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ART. 84 - "Decadenza"

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- 1) per l'inosservanza delle prescrizioni di cui al precedente art. 80;
- 2) quando si accerti che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- 3) nel caso di violazione del divieto di cessione tra i privati del diritto d'uso della sepoltura, prevista dal precedente art. 75, 4° comma.

Le concessioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21/10/1975 n. 803 a titolo di perpetuità, conservano la durata stabilita nei rispettivi atti di concessione; tuttavia esse sono soggette a decadenza qualora siano trascorsi almeno 10 anni dalla tumulazione dell'ultima salma ed i manufatti si trovino in situazione di abbandono dipendente da incuria o morte degli aventi diritto e comunque per totale e grave inadempienza ai doveri di manutenzione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei suddetti casi, è adottata con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

Nei casi di irreperibilità la diffida è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e all'ingresso del cimitero per la durata di trenta giorni consecutivi.

ART. 85 - "Revoca"

Salvo quanto previsto dall'art. 92 del D.P.R. 285/90, è facoltà dell'Amministrazione Comunale di rientrare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso anche a tempo perpetuo, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Il Provvedimento di revoca è adottato previa comunicazione agli interessati, se reperibili, e, in difetto, con pubblicazione per trenta giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune ed all'ingresso del cimitero.

ART. 86 - "Provvedimenti conseguenti alla decadenza ed alla revoca"

Pronunciata la decadenza o la revoca della concessione, l'Amministrazione Comunale provvede, se del caso, alla traslazione a proprie spese delle salme, resti, ceneri rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune, anche in assenza del concessionario o di eventuali interessati.

Provvede altresì alla demolizione delle opere o al loro restauro, a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella sua piena disponibilità.

ART. 87 - "Estinzione"

Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi dei precedenti articoli 75 e 76 ovvero per la soppressione del cimitero salvo, in questo ultimo caso, quanto disposto dall'articolo 96 e seguenti del D.P.R. 285/90.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree relative a sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, come ricordi, decorazioni, opere d'arte e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti e/o ceneri, vi provvede l'Amministrazione Comunale a proprie spese, collocando i medesimi, previo avviso agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

CAPITOLO X ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONI

ART. 88 - "Esumazioni: tipologia"

Le esumazioni possono essere ordinarie o straordinarie.

ART. 89 - "Esumazioni ordinarie"

Le esumazioni ordinarie si fanno quando è trascorso almeno un decennio dall'inumazione, al fine di permettere altre sepolture e secondo quanto previsto dal 1° comma dell'art. 36 della Legge Regionale della Sardegna n. 32 del 02.08.2018 sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari.

Il turno di rotazione decennale delle inumazioni rappresenta la norma per tutti i cimiteri.

Quando il processo di mineralizzazione dei cadaveri risulti incompleto, si dovrà prolungare il turno di rotazione; se con tale provvedimento non si riesce a raggiungere lo scopo, si deve correggere la struttura fisica del terreno o trasferire il cimitero in area idonea.

ART. 90 - "Rotazione delle esumazioni ordinarie"

Le esumazioni ordinarie, a mente dell'art. 82 del D.P.R. 285/90 vengono regolate dal Sindaco, seguendo un ordine rigorosamente cronologico a partire dai campi e dalle file che sono state occupate per prime.

ART. 91 - "Raccolta e destinazione delle ossa"

Le ossa rinvenute nel corso dell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempreché coloro i

quali vi abbiano interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepolture private loro concesse nell'interno del cimitero.

In tal caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente art. 39.

Le lapidi, i cippi, i profili marmorei e gli altri elementi fissi devono essere ritirati dal custode del cimitero: essi rimangono di proprietà del Comune che può valersene solo nelle costruzioni, nei restauri e per la valorizzazione del cimitero medesimo.

Gli elementi mobili, comprese le opere d'arte di ornamento, qualora gli interessati non facciano richiesta di rientrarne in possesso in tempo utile, rimangono di proprietà del Comune e possono essere utilizzati per lo stesso cimitero.

Le monete, le pietre preziose ed in generale le cose di valore che venissero rinvenute sono conservate per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa è chiaramente indicata, o altrimenti alienate a favore del Comune.

Per ciò che riguarda le modalità di smaltimento, la carta, il cartone, la plastica, i residui vegetali, i ceri, i lumini, ecc. derivanti da operazioni di pulizia e giardinaggio devono essere smaltiti secondo le modalità previste per i rifiuti urbani.

Per i frammenti di legname, stoffa, avanzi di indumenti ecc., gli stessi devono essere confezionati in idonei contenitori e smaltiti presso impianti di termodistruzione per rifiuti, debitamente autorizzati ai sensi della vigente normativa, o in discariche per rifiuti urbani.

Per le parti metalliche quali zinco, ottone, piombo, devono essere disinfettate nel caso in cui queste presentino rischi di pericolosità e poi devono essere inviate al recupero mediante rottamazione.

I rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione svolti nell'ambito del cimitero devono essere considerati rifiuti inerti, ai sensi della normativa vigente.

ART. 92 - "Esumazioni straordinarie"

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Dirigente del Servizio per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza di quanto viene ordinato da detta Autorità.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione o suo delegato e del custode.

Le esumazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere del turno ordinario, quando non sono disposte dall'Autorità Giudiziaria, sono autorizzate dal Comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'ATS, così come previsto dal 3° comma dell'art. 36 della Legge Regionale della Sardegna n. 32 del 02.08.2018, fermo restando quanto stabilito dal successivo art. 93.

I resti mortali esumati sono reinumati in modo che possa avvenire il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere o cremati.

ART. 93 - "Esumazioni straordinarie: autorizzazioni e preclusioni"

Le esumazioni straordinarie, relative alle salme da trasportare in altre sepolture o da cremare, sono autorizzate dal Dirigente di Servizio. Non possono essere eseguite nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

In caso di esumazione straordinaria ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere è trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero e alla presenza del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione.

ART. 94 - "Estumulazioni ordinarie e straordinarie: procedura e modalità"

Quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere del periodo di concessione secondo le regole stabilite dal Sindaco.

I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati per un tempo non inferiore a 5 anni dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere o cremati.

Le estumulazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere della concessione, quando non sono disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'ATS.

ART. 95 - "Estumulazione: richiamo al D.P.R. 285/90, alla L.R. della Sardegna n. 32 del 02.08.2018 ed all'art. 91 del presente regolamento"

Per le estumulazioni si osservano le norme di cui agli articoli 86 e seguenti del D.P.R. 285/90, della L.R. della Sardegna n. 32 del 02.08.2018 e, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 91 del presente regolamento.

ART. 96 - "Estumulazione per trasferimento: condizioni"

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione, constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Qualora il responsabile del Dipartimento di Prevenzione constati la non perfetta tenuta del feretro, potrà ugualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.

Qualora l'estumulazione venga autorizzata, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno caso per caso dettate dal Responsabile del Dipartimento di Prevenzione.

ART. 97 - "Verbale relativo all'esumazione o estumulazione e suo deposito di cui agli artt. 93 e 96 del presente regolamento"

Dell'operazione di cui ai precedenti artt. 93 e 96 deve essere redatto processo verbale in triplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero, una deve essere depositata all'Ufficio di Stato Civile e una deve essere trasmessa al Dipartimento di Prevenzione.

ART. 98 - "Malattia infettiva: limiti per l'esumazione"

E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

ART. 99 - "Vilipendio di cadavere"

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il custode del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria, al Sindaco e al Responsabile del Dipartimento di Prevenzione chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

ART. 100 - "Esumazioni o estumulazioni: precauzioni"

Per eseguire una esumazione od una estumulazione si deve tener conto del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare la probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa.

Le operazioni sono svolte osservando le normali precauzioni igienico sanitarie. In particolare, il personale addetto deve indossare abiti adeguati e guanti di gomma.

ART. 101 - "Esumazioni/estumulazioni/traslazioni: redazione verbale"

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 97 del presente regolamento, l'incaricato del comune presente alle operazioni di esumazione, estumulazione e traslazione redige al termine delle stesse apposito verbale in duplice copia una da conservarsi presso il Cimitero e l'altra da trasmettere all'Archivio Comunale, che provvederà a trasmetterne copia al Dipartimento di Prevenzione.

CAPITOLO XI NORME GENERALI DI VIGILANZA

ART. 102 - "Ricezione salme: competenza territoriale"

Nel cimitero devono essere ricevuti:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, durante la vita, la loro residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto ad una sepoltura privata nel cimitero o, corrispondendo la tariffa ordinaria vigente, agli aventi un parente o affine fino al 4° grado sepolto nel cimitero stesso;
- d) i nati morti di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/90 e i prodotti del concepimento;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

ART. 103 - "Sepulture private fuori del cimitero"

Le sepulture private fuori del cimitero, autorizzate a norma dell' art. 101 del D.P.R. 285/90 e contemplate dall' art. 340 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sono sottoposte alla vigilanza dell'Autorità Comunale come per i cimiteri comuni e devono rispondere a tutti i requisiti prescritti per le sepulture private esistenti nel cimitero.

ART. 104 - "Specifiche competenze di vigilanza"

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sui cimiteri competono al Dirigente dell'area Servizi Tecnici. Il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione vigila e controlla il funzionamento del cimitero, proponendo al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio ed in particolare modo, vigila che nei cimiteri siano osservate tutte le disposizioni di legge e dei regolamenti, così generali come locali, che regolano la materia e prescrive tutte le misure speciali di urgenza riconosciute necessarie nell'interesse della salute pubblica.

Il cimitero ha un servizio di custodia.

CAPITOLO XII REGOLAMENTAZIONE DEL CIMITERO

ART. 105 - "Apertura al pubblico"

Il cimitero è aperto al pubblico secondo gli orari e le disposizioni impartite dal Sindaco, che sono affissi all'ingresso del cimitero.

ART. 106 - "Divieti di ordine generale"

Nei cimiteri non possono essere introdotti mezzi, se non per servizio del medesimo, ad esclusione di quelli utilizzati dai portatori di handicap e dagli inabili, ciò negli orari appositamente stabiliti.

E' vietato: l'introduzione di animali anche se tenuti a catena od a guinzaglio, l'ingresso di bambini non accompagnati per mano da persone adulte, il passare attraverso i campi e l'attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime.

ART. 107 - "Cura del cimitero"

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi tra tomba e tomba devono essere tenuti nel miglior ordine. L'erba deve essere frequentemente estirpata o tagliata.

Le ossa eventualmente scoperte devono essere, ad opera e cura del custode, raccolte e depositate nell'ossario comune.

ART. 108 - "Colture vietate"

Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle singole sepolture è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

ART. 109 - "Cura delle sepolture"

Le famiglie dei defunti, tanto nei campi comuni quanto nelle tombe private, devono tenere con speciale cura le tombe, le lapidi, le croci, i cippi e quant'altro.

Se questi però, per il tempo e per le intemperie, vengono a deteriorarsi irreversibilmente è cura del custode provvedere affinché siano distrutti o diversamente usati nel cimitero quando, a seguito di avviso del custode, le famiglie non vi provvedano entro un mese.

ART. 110 - "Rimozione di abbellimento"

Il Comune può far rimuovere dalle sepolture qualsiasi tipo di ornamento o piantagione anche provvisorio e/o temporaneo, ogni qualvolta sia giudicato indecoroso od in contrasto con l'austerità del luogo, od ingombrante, come pure provvedere alla rimozione di ornamenti pericolanti collocati sopra sepolture private, abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

ART. 111 - "Divieto di asporto"

E' vietata qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero, effettuata da persone non autorizzate, come pure è vietato asportare dal cimitero fiori, arbusti e corone.

ART. 112 - "Proibizione di danni e sfregi"

E' proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero, o delle cappelle, alle lapidi ecc., come è proibito eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata preventivamente autorizzata dal Dirigente dell'Area dei Servizi Tecnici.

ART. 113 - "Presenza alle esumazioni straordinarie"

E' vietato a chiunque presenziare alle operazioni di esumazioni straordinarie, salvo che al personale addetto incaricato ed ai parenti della salma se autorizzati.

ART. 114 - "Divieti particolari"

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- c) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- d) calpestare, danneggiare aiuole, alberi, sedere sui tumuli o monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- e) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- f) vendere in forma ambulante durante l'orario di apertura, e/o in prossimità dei cimiteri bevande, commestibili o altri oggetti non legati all'attività dei cimiteri.

I predetti divieti si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

Chiunque tenga, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronuncii discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, deve essere diffidato ad uscire dal personale addetto alla vigilanza, e, quando ne sia il caso, deve essere denunciato all'Autorità Giudiziaria.

CAPITOLO XIII PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

ART. 115 - " Servizio di custodia"

Il servizio di custodia del cimitero è affidato ad un Custode-Necroforo il quale, come tale, provvede all'esecuzione del presente regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la nettezza, la conservazione del medesimo nonché alla tenuta dei registri previsti dall'art. 52 del D.P.R. 285/90.

Custodisce la chiave della porta del cimitero e quella degli annessi locali.

Il Custode-Necroforo, inoltre, deve attenersi alle direttive che gli vengono impartite dall'Ufficio di Stato Civile e dal Dirigente dell'Area dei Servizi Tecnici per quanto di competenza ed in particolare modo deve vigilare sulla regolare osservanza delle norme vigenti di polizia mortuaria e del presente regolamento.

ART. 116 - "Competenze del custode e di altri"

Il custode del cimitero deve:

- 1) dare le necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
- 2) segnalare tutti i danni e le ripartizioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;
- 3) curare personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale;
- 4) curare la nettezza dei viali, dei sentieri e degli spazi fra le tombe;
- 5) curare la pulizia degli eventuali portici ed in generale di tutto il cimitero;
- 6) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, croci, ecc.;
- 7) tenere la regolare registrazione di tutti i morti che verranno sepolti e impedire seppellimenti sprovvisti dei documenti necessari;
- 8) collaborare nell'esecuzione degli sterri nelle misure prescritte e provvedere alle sepolture delle salme;
- 9) avvertire il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione per tutte quelle necessità igienico-sanitario che si presentassero, eseguendo diligentemente le operazioni che gli vengono da questi impartite.

Lo stesso provvede inoltre ad eseguire, anche in collaborazione con il restante personale addetto ai cimiteri, tutte le disposizioni che gli vengono impartite di volta in volta dai responsabili per quanto di rispettiva competenza in materia.

Tutto il personale addetto al servizio cimiteriale, anche se non dipendente comunale, deve altresì rispettare le disposizioni e le competenze previste dal vigente regolamento.

CAPITOLO XIV CONTRAVVENZIONI

ART. 117 - "Rinvio a disposizioni di Legge"

Le contravvenzioni al presente regolamento sono punite, quando non costituiscono reato grave, a sensi dell'art. 358 del T. U. LL. SS. 27 luglio 1934, n. 1265, ora depenalizzate in base alla legge 24.11.1981, n. 689.

CAPITOLO XV DISPOSIZIONI FINALI

ART. 118 - "Ulteriore rinvio a disposizione di Legge"

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e nel T. U. LL. SS. 27 luglio 1934 n. 1265, nonché delle circolari del Ministero della sanità 24 giugno 1993 n. 24 e 31 luglio 1998, n. 10 e da ultimo la Legge Regionale della Sardegna n. 32 del 02.08.2018 avente ad oggetto "*Norme in materia funebre e cimiteriale*".